

## Decreto federale

**concernente l'approvazione di una Convenzione, la modifica di una Convenzione e di due Protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima**

del...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,

*decreta:*

### Art. 1

<sup>1</sup> Sono approvate le seguenti Convenzioni:

- a. Convenzione internazionale del 13 aprile 2005 per la repressione degli atti di terrorismo nucleare;
- b. Modifica dell'8 luglio 2005 della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari;
- c. Protocollo del 14 ottobre 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima;
- d. Protocollo del 14 ottobre 2005 relativo al Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale del 13 aprile 2005 per la repressione degli atti di terrorismo nucleare e ad aderire alla modifica dell'8 luglio 2005 della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari nonché al Protocollo del 14 ottobre 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima e al Protocollo del 14 ottobre 2005 relativo al Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale.

<sup>3</sup> In occasione dell'adesione al Protocollo del 14 ottobre 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima nonché al Protocollo del 14 ottobre 2005 relativo al Protocollo per la

repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, il Consiglio federale è autorizzato a fornire la seguente dichiarazione:

La Svizzera dichiara che l'articolo 2<sup>bis</sup> della Convenzione SUA del 2005 non va interpretato in modo tale da giustificare e rendere leciti gli atti considerati illeciti o da ostacolare il perseguimento penale secondo altre leggi.

## **Art. 2**

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).